



CIRCOLARE N° 18-2014 DEL 27 MARZO 2014

Regione Lombardia – D.d.g. n. 1785 del 04/03/2014
Bonifiche amianto: trasmissione informatizzata della notifica e del piano per i lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256 del DLgs 81/08) e della relazione annuale (art. 9 L. 257/92).

Il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, agli artt. 250 e 256 dispone che il datore di lavoro, *prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto*, predisponga e presenti

all’organo di vigilanza competente per territorio una notifica e un piano di lavoro, ove rispettivamente applicabili.

Questi documenti, che comprendono in sé l’ubicazione del cantiere, i tipi e i quantitativi di amianto manipolati, le attività e i procedimenti applicati, il numero di lavoratori interessati, le misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto ... devono essere trasmessi al Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL territorialmente competente, prima dell’inizio di lavori (almeno 30 giorni prima

nell’ipotesi di lavori che non rivestono carattere d’urgenza).

La ratio della norma è rendere noti e immediatamente conoscibili i dati relativi all’intervento di bonifica all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che, in questo modo, è messa nella condizione di effettuare una corretta programmazione degli interventi di assistenza e controllo, a tutela del lavoratore e del cittadino

A compimento dell’anno solare, la L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” all’art. 9 prevede che le stesse imprese predispongano una relazione consuntiva degli interventi realizzati da trasmettere, ai sensi della l.r. 29 settembre 2003, n. 17, all’ASL competente per territorio.

Regione Lombardia con questa D.d.S., in attuazione alla d.g.r. IX/3913 del 6 agosto 2012 “Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica”, nella logica che persegue la semplificazione amministrativa e la limitazione delle attività inefficienti e inefficaci, ha disposto che la trasmissione della notifica e dei piani di lavoro avvenga tramite sistema telematico (l’applicativo Ge.M.A., acronimo di Gestione Manufatti in Amianto), ovvero che il datore di lavoro delle imprese esercenti attività di bonifica amianto, con l’inserimento on-line dei dati richiesti dalla norma, renda immediatamente fruibile le informazioni all’organo di vigilanza territorialmente competente.

In Regione Lombardia l’utilizzo della modalità di invio informatizzata è raccomandato a partire dalla

data di pubblicazione del d.d.g. e **diverrà obbligatorio per le notifiche art. 250 DLgs 81/08 e i piani di lavoro art. 256 DLgs 81/08 a partire dal 1 aprile 2014; per la relazione annuale ex art. 9 L. 257/92, relativa alle attività realizzate nell’anno 2014, a partire dall’anno 2015.**

Il sito è accessibile all’indirizzo web: www.previmpresa.servizirl.it/gema/

All’indirizzo sopra indicato è scaricabile il manuale utente.

Gli utenti delle imprese devono:

- essere dotati di Carta CRS (Carta Regionale dei Servizi) o Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo PIN, rilasciato dall’ASL di competenza (**uffici Scelta e Revoca**) o nelle Sedi [spazio Regione](#) della propria provincia;
- disporre di un lettore di Smart Card che, se del caso, può essere richiesto alle ASL (i riferimenti si trovano nella homepage: www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/);
- installare il Software CRS necessario per il corretto uso della carta (vedi istruzioni riportate sul sito istituzionale: <http://www.crs.regione.lombardia.it>).¹